

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 MAR. 1999

ADDI' 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLombo, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - HERMANIN - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 1627

OGGETTO: Ratifica convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Buffetti con sede nel Comune di Roma, Via Tiburtina n. 390/a per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



OGGETTO: Ratifica della convenzione del 3.03.1999 - Rep. n° 4561 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28.12.1998 n° 7928, concernente l'affidamento alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio al Centro Buffetti di Biagio Proietti, con sede nel comune di Roma, via Tiburtina n° 390/a

La Giunta Regionale

- VISTA la propria deliberazione 28.12.1998 n° 7928 mediante la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Buffetti di Biagio Proietti, con sede nel comune di Roma, via Tiburtina n° 390/a, concernente l'affidamento alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- VISTA la convenzione firmata dalle parti in data 3.03.1999 e verificata, inoltre, in conformità della convenzione medesima al testo approvato con la predetta deliberazione n° 7928;
- RISCONTRAIO il versamento effettuato dal Centro Buffetti di L. 42.500 (quarantaduemilacinquecento) sul c/c postale n. 785014, di pertinenza delle entrate relative alle competenze della struttura dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio, attinente alle spese contrattuali di bollo e di registrazione;
- RITENUTO necessario perfezionare l'atto in argomento, conferendogli, mediante la ratifica, l'elemento sostanziale e consuntivo del vincolo giuridico;
- VISTA la legge 15.05.1997, n. 127;


SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- di ratificare e rendere esecutiva la convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Buffetti di Biagio Proietti, con sede nel comune di Roma, via Tiburtina n° 390/a, firmata dalle parti il 3.03.1999, Repertorio n° 4561, riguardante l'affidamento alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- di conferire alle disposizioni contenute nella convenzione citata n° 7928/96 vincolo giuridico;
- di eleggere competente il Foro di Roma qualora dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della convenzione in argomento;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n° 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



13 APR. 1999

XXXXXXX

REGIONE LAZIO

- ROMA -

CONVENZIONE PER LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO



TRA

- la Regione Lazio in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale Dr. Pietro Badaloni, nato a Roma il giorno 8 settembre 1946, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490851 e partita I.V.A. 02128631005;

e

- la Centro BUFFETTI di Proietti Biagio con sede nel Comune di Roma, via Tiburtina n° 390/a, codice fiscale PRTBG125S21F466X nella persona del titolare firmatario Sig. PROIETTI Biagio nato a Guidonia Montecelio il giorno 21.11.1925 investito dei necessari poteri come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data 17.11.1998;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

1. La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla Libreria di seguito denominata concessionario, come sopra rappresentata, che accetta la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.
2. L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata dal concessionario esclusivamente presso i propri stabili, punti di vendita, con esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione che non sia stata preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Regione Lazio.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente per iscritto, le variazioni attinenti all'ubicazione ed all'apertura di sedi secondarie di vendita.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



ART. 2

1. A favore del concessionario è stabilita la percentuale del 30% sulle copie vendute, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4.
2. La Regione Lazio esonera il concessionario a prestare fideiussione ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

PER COPIA IN FORME

ALL'ORIGINALE

*Cesaronella*

*Buffetti Proietti*

ART. 3

1. Le modalità di consegna dei fascicoli al concessionario, nonché il numero degli stessi da inoltrare per la vendita verrà stabilito previo accordo con l'Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I predetti fascicoli saranno inviati al concessionario in conto deposito, sia d'ufficio, sia a seguito richiesta del conto concessionario medesimo.
3. I fascicoli inviati d'ufficio saranno spediti a spese della Regione Lazio, quelli a richiesta a spese del concessionario.

ART. 4

1. Entro il terzo trimestre successivo alla data di invio dei fascicoli del Bollettino Ufficiale il concessionario deve rendere i fascicoli invenduti, consegnando gli stessi nella sede della Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I fascicoli che non risultino restituiti alla Regione e per i quali le parti non abbiano convenuto il rinnovo del deposito saranno considerati, ad ogni effetto, come definitivamente acquisiti dal concessionario.

ART. 5

1. Con cadenza trimestrale e con riferimento alle date del marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre la Regione Lazio trasmetterà al concessionario il prospetto riepilogativo dei fascicoli affidati in deposito al concessionario.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione del predetto prospetto il concessionario fornirà alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale - un dettagliato rendiconto delle vendite effettuate.
3. Contestualmente il concessionario dovrà inviare alla Struttura di cui al comma 2 la distinta di versamento del corrispettivo dovuto alla Regione Lazio, relativamente ai fascicoli del Bollettino Ufficiale venduti, nonché la resa di quelli per i quali non sia stato convenuto il rinnovo del deposito.
4. L'invio del rendiconto è dovuto anche qualora non fosse stata effettuata nessuna vendita nel periodo considerato.

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



ART. 6

1. I pagamenti relativi alle vendite effettuate dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 42759001, intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale, indicato, quale causale a tergo del bollettino di versamento, il rendiconto trimestrale di riferimento.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'invio del rendiconto trimestrale e del correlativo versamento la Regione Lazio avrà diritto al pagamento degli interessi moratori delle somme dovute, in misura pari al tasso corrente di sconto, maggiorato di tre punti.
3. Qualora la scadenza del termine il concessionario intendesse procedere alla restituzione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, dovrà provvedere ad indicare il qualitativo degli stessi restituiti, ripartiti per tipologie, inviati imballati, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n.212 - 00147 Roma.
4. Il concessionario è l'esclusivo responsabile verso la Regione Lazio della spedizione delle rese. La Regione Lazio ha la facoltà di rifiutare la restituzione di pubblicazioni deteriorate e comunque non più idonee per la vendita.
5. Indipendentemente da quanto sopra esplicitato, alla data del 31 dicembre di ogni anno sarà effettuato un inventario ed il concessionario sarà tenuto a verificare l'esattezza delle giacenze comunicate dalla Regione Lazio.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



ART. 7

1. La concessione sarà operativa per la controparte al momento della sottoscrizione, mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua approvazione da parte degli Organi regionali ed avrà durata triennale.
2. Il mancato pagamento da parte del concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovuta alla Regione Lazio, la violazione di norme che disciplinano la concessione, ovvero il compimento di atti lesivi del buon nome e del prestigio della Regione Lazio daranno diritto di recedere unilateralmente ed in ogni momento alla concessione, previo avviso a mezzo lettera raccomandata.

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

*Q. Z. Annella*

*B. A. J. ...*

ART. 8

1. Il concessionario custodirà diligentemente i prodotti ricevuti in deposito e dovrà corrispondere alla Regione Lazio l'intero prezzo - al netto degli sconti convenuti - di tutti quei prodotti dei quali abbia per qualsivoglia ragione o causa, purché non dipendente alla Regione Lazio, perduto la disponibilità. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la mancata restituzione dei prodotti entro il termine di durata del deposito.

ART. 9

1. Nell'ipotesi in cui i beni consegnati fossero assoggettati a misure cautelari od esecutive ad iniziativa di terzi creditori del concessionario, questi si obbliga a far costatare all'Ufficiale giudiziario procedente, mediante esibizione della presente convenzione, che la proprietà dei beni in argomento spetta alla Regione e, contemporaneamente avvisare la Regione medesima perché possa adottare le opportune iniziative.

ART. 10

1. A tutti gli effetti, per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

ART. 11

1. Tutte le spese di qualsiasi natura e tutti gli oneri fiscali e non e che, comunque, dovessero emergere nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà a carico della Regione Lazio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 12

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della presente convenzione, le parti esperito vanamente ogni tentativo di bonaria composizione eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

*Handwritten signature*


Roma, 03-03-1999

Libreria

*Libreria*

Roma, 4 marzo 1999

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Dr. Pietro BADELONI)



**REGIONE LAZIO  
GIUNTA REGIONALE**

Autenticazione di copia (art. 25 R.D. 23-5-1924  
n. 817 e art. 14 legge 4-1-1988 n° 15) Attesto che  
la presente copia, composta di n. cinque  
fasciata, è conforme al suo originale.  
Roma, 4 marzo 1999

L'UFFICIALE ROGANTE



*Dr. Giancarlo Falconi*



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*Libreria*